

Assicurazione per i *Rischi di Incendio, Esplosione, Scoppio* e altri danni all'*Abitazione*, abbinata al *Mutuo Mediobanca Premier* per tutte le finalità diverse dalla *surroga*

genertel

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: Assicurazione Casa (Polizza Collettiva 01247179)

Data di aggiornamento: 01/07/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Genertel S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali, con sede legale in Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste - ITALIA; recapito telefonico: +39.041.59.39.691; Sito Internet: www.genertel.it; indirizzo di posta elettronica: mediobancapremier@genertel.it; indirizzo PEC: genertel@pec.genertel.it; ed è iscritta al numero 1.00012 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2025: 448.505.015 euro, di cui risultato economico del periodo: -36.685.071 euro. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato. Indice di solvibilità (solvency ratio): 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet: <https://www.genertel.it/chi-siamo>.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie operano, se riportate nella *Dichiarazione di Adesione* e se è stato corrisposto il relativo *Premio*, nei limiti indicati nella sezione "Ci sono limiti di copertura?" e in ogni caso nel limite delle *Somme Assicurate* indicate in *Contratto*.

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, sono assicurate le seguenti parti dell'*Abitazione*:

- *Fissi e Infissi*;
- opere di fondazione o interrato;
- tutte le opere murarie e di finitura;
- tappezzerie, tinteggiature, parquet e moquettes;
- impianti fissi: idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
- recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne;
- pertinenze con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle dell'*Abitazione* principale ed eventuali quote spettanti delle parti comuni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

A integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, la garanzia non copre:

- l'area su cui è costruita l'*Abitazione*;
- parchi, alberi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi sottoscrive un *Mutuo* immobiliare con *Mediobanca Premier* e deve stipulare per la sua *Abitazione* un'assicurazione per i rischi di *Incendio, Esplosione, Scoppio* e altri danni. Gli *Assicurati* possono essere persone fisiche o giuridiche che esprimono il bisogno di protezione dei beni.

Sono assicurabili le *Abitazioni* che l'*Assicurato* concede come garanzia ipotecaria per un *Mutuo* erogato da *Mediobanca Premier* in suo favore e che hanno le seguenti caratteristiche:

- si trovano in Italia;
- sono adibite ad uso abitativo, compresi eventuali locali comunicanti adibiti a studio professionale;
- si trovano in immobili adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva ad abitazioni o uffici;
- sono in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;
- non sono in costruzione o in fase di ampliamento. Tuttavia, se *Mediobanca Premier* eroga il *Mutuo* allo scopo di ristrutturare l'*Abitazione*, *Genertel* ammette la presenza di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o ristrutturazione nell'*Abitazione* per i primi 24 mesi di *Mutuo* e non li considera una circostanza di *Aggravamento del Rischio* in caso di *Sinistro*; restano valide le esclusioni previste per le singole garanzie.

Inoltre l'*Abitazione*, e l'intero immobile di cui la porzione assicurata può far parte, devono avere le seguenti caratteristiche:

- strutture portanti verticali in *Materiale Incombustibile*, mentre l'armatura del *Tetto*, i solai, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti possono essere combustibili;
- pareti esterne e *Tetto* in materiale incombustibile, in cui è ammessa l'esistenza di materiali combustibili per non oltre 1/5 delle relative superfici.

Il *Contratto* può durare al massimo 30 anni e 45 giorni. Non possono essere assicurate *Abitazioni* a garanzia ipotecaria di *Mutui* di durata superiore a tale limite.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: sono previsti i seguenti costi di intermediazione a carico dell'*Aderente*:

- *Premio* unico anticipato: 25,00% del *Premio* imponibile, cui si aggiunge un importo fisso lordo di 25,00 euro.
- *Premio* mensile: 47,00% del *Premio* imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati a <i>Genertel</i> con le seguenti modalità: • Con lettera inviata a <i>Genertel</i> S.p.A. - Tutela Rischi - Unità Quality; • Tramite il sito internet di <i>Genertel</i> www.genertel.it, nella sezione Reclami; • Via email all'indirizzo reclami@genertel.it. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Rischi - Unità Quality. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC.genertel@pec.genertel.it o presso la Sede Legale di <i>Genertel</i> . È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a <i>Genertel</i> .
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È inoltre possibile attivare la procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere: è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul <i>Premio</i> imponibile 22,25% (di cui 1% addizionale antiracket- antiusura).
--	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: oblio-oncologico.pdf .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del <i>Contraente</i> o dell' <i>Assicurato</i> ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE LE POLIZZE ATTIVE E LE GARANZIE ACQUISTATE; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI; RICHIEDERE L'APERTURA DI UN SINISTRO; CONSULTARE E SCARICARE IL SET INFORMATIVO. IL SERVIZIO È GRATUITO.